



## **Comune di Atrani**

Borgo della costiera amalfitana

**Ordinanza n. 2 del 27.03.2023**

**Oggetto: Disposizioni in merito alla sosta degli autoveicoli all'interno del parcheggio a pagamento sito in Via dei Dogi**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA**

#### **PREMESSO CHE:**

- La sosta a pagamento è istituita per favorire il ricambio dei veicoli nell'utilizzo degli stalli in quanto, il pagamento per sua natura tende a limitare l'occupazione degli spazi pubblici;
- Il Comune di Atrani è caratterizzato da un'elevata concentrazione abitativa e commerciale, per cui si è reso necessario garantire il ricambio delle soste prevedendo adeguate tariffe, il cui pagamento consente la sosta in ragione della somma corrisposta;
- Le aree dove la sosta è ammessa previo pagamento di una tariffa commisurata alla durata della permanenza del veicolo sono individuate, con valore prescrittivo, dalla segnaletica prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. e dal suo regolamento ed attuazione;
- Al fine di rendere effettivo il ricambio nell'utilizzo degli stalli di sosta è necessaria un'efficace attività di prevenzione, accertamento e repressione dei comportamenti illeciti;
- La sola contestazione dell'inadempienza contrattuale relativa all'omesso o insufficiente pagamento della tariffa per la sosta risulterebbe aleatoria e inefficace per garantire il ricambio delle soste, oltre a non poter sostituire la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
- Pertanto, anche al fine di garantire al massimo la fruibilità degli stalli a pagamento, per l'inosservanza dell'obbligo di corresponsione della tariffa adeguata alla durata della sosta è necessaria, oltre che obbligatoria, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e amministrative previste dalla normativa vigente;

#### **DATO ATTO CHE**

- Il Comune di Atrani con propri atti ha da tempo previsto e disciplinato le aree del territorio dove il parcheggio e la sosta sono ammessi previo pagamento di una tariffa, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ss.mm.ii.;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 25.09.2014 sono state apportate modifiche alla "Regolamentazione della sosta in Via dei Dogi e Piazzale Marinella per il periodo 8 settembre 2014 – 31 maggio 2015" approvato con precedente delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 05.09.2014;
- In particolare, con le Delibere di Consiglio richiamate, il Comune di Atrani ha individuato sul proprio territorio le aree di sosta a pagamento i cui stalli delimitati da strisce di colore azzurro (art. 149, comma 3, lett. b) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 con pannello integrativo avente valore prescrittivo circa le condizioni alle quali è subordinata la regolarità della sosta;
- La sosta nelle aree suddette definite a pagamento (strisce blu) è ammessa per un massimo di 4 ore a condizione che sia corrisposta la tariffa commisurata alla permanenza del veicolo, per cui, sia in caso di omesso pagamento, sia in caso di insufficiente pagamento, la sosta non è consentita ai sensi del citato articolo 7 del D.lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii.;

#### **CONSIDERANDO CHE**

- Sono attivi sistemi di controllo del pagamento delle tariffe che garantiscono trasparenza e verificabilità al fine dell'espletamento del controllo da parte degli organi di polizia stradale e

degli ausiliari del traffico, a condizione che vengano debitamente utilizzati in concomitanza all'inizio della sosta;

- Le ordinanze emanate ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii., in attuazione delle predette Delibere di C.C. hanno disciplinato nel dettaglio la collocazione della segnaletica prescrittiva, rinviando alle sanzioni previste dalla normativa vigente, senza altro specificare, dando per sottinteso in ragione del richiamo operato in premessa delle singole ordinanze, che, essendo la sosta consentita solo previo pagamento della tariffa adeguata alla durata della permanenza del veicolo, ove questa non sia stata corrisposta nella misura stabilita, trovi applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 14, del D.lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. per l'inosservanza dell'ordinanza stessa;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 25.09.2014 con oggetto "Regolamentazione della sosta in Via dei Dogi e Piazzale Marinella per il periodo 8 settembre 2014 – 31 maggio 2015";

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 10.03.2017 con oggetto "Aree di Parcheggio e sosta a pagamento nel territorio comunale. Provvedimenti";

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 14.05.2020, avente ad oggetto: "Riordino e disciplina delle aree di parcheggio e sosta a pagamento nel territorio comunale";

**VISTO** il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni alla sosta e transito approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 27/03/2017 e ss.mm. ii.;

**CONSIDERATO** le dimensioni particolarmente ristrette del territorio e gli spazi già esigui riservati alla sosta dei veicoli, che sono posizionati in lungo la Via dei Dogi che copre il corso del fiume Dragone;

**RITENUTO**, anche sulla scorta dell'esperienza fatta, frutto di anni di osservazioni delle abitudini dei residenti e delle criticità del territorio in relazione ai diversi fenomeni atmosferici, e di dover garantire, comunque, adeguate condizioni di sicurezza per i cittadini pur in un'ottica di equilibrato contenimento delle diverse esigenze come sopra individuate, nonché delle situazioni giuridiche che nella fattispecie vengono in considerazione;

**CONSIDERATO**, altresì, che nella circostanza il diritto alla mobilità dei cittadini concorre con le superiori esigenze di sicurezza e pubblica incolumità;

**VISTI** gli art. 5 comma 3, art. 6 comma 4 lett. B, art. 7 comma 1, art. 37 comma 3 e l'art. 159 del D.lgs. n° 285/1992, e ss.mm.ii;

**VISTO** l'art. 74 del D.P.R. 495/92;

**VISTO** l'art. 8 comma 3 della legge 241/90 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 107 del decreto legislativo 267/2000, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

A partire dalla data di pubblicazione della presente di istituire il **DIVIETO DI SOSTA CON OBBLIGO DI RIMOZIONE COATTA (ex art. 159 del "Nuovo Codice della Strada" D.lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992)** in Via dei Dogi del Comune di Atrani, secondo la disciplina che segue.

### **1) VEICOLI CHE SOSTANO SUGLI STALLI CONTRASSEGNA TI DAL COLORE BLU**

Risulteranno in **DIVIETO DI SOSTA** tutti i veicoli che:

- a) **OMETTONO integralmente** il pagamento delle somme dovute o **NON LIBERANO**, in ogni caso, l'area di sosta **decorse 4 ore** dalla sua occupazione.

Le sanzioni previste sono:

- la **sanzione amministrativa** ex art. 7, commi 1 e 14, del D. Lgs. n 285/92 e ss.mm.ii.;
- la **sanzione accessoria** dell'art. 159 del D.lgs. n 285/92 e ss.mm.ii.;

b) **OMETTONO parzialmente** il pagamento delle somme dovute.

Le sanzioni previste sono:

- la **sanzione amministrativa** ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 15, del D. Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.; in ogni caso, decorse **4 ore** dall'occupazione dell'area, sarà applicata anche la **sanzione accessoria** prevista dall'art. 159 del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.;

**2) VEICOLI IN POSSESSO DI CONTRASSEGNO (COLORE VERDE, ROSSO, GIALLO O BLU CONCESSIONARIO), IN CORSO DI VALIDITÀ**

Risulteranno in **DIVIETO DI SOSTA** i veicoli rientranti nelle ipotesi previste nei punti a) e b) del precedente punto, con irrogazione delle sanzioni ivi prescritte.

**3) VEICOLI CHE RISULTERANNO IN SOSTA AL DI FUORI DELLE AREE DEFINITE A PAGAMENTO (STALLI CONTRASSEGNA TI DAL COLORE BLU) LUNGO L'INTERA VIA DEI DOGI**

Risulteranno in **DIVIETO DI SOSTA** con applicazione della **sanzione amministrativa** ex art. 7, commi 1 e 14, del D. Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii. e della **sanzione accessoria** dell'art. 159 del D.lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii..

## **AVVERTE**

Che la presente Ordinanza sostituisce ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento. La presente sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

**Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.**

**È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.**

**A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta ai sensi dell'art. 159 comma 1 lett. a.**

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

## **MANDA**

### **Copia della presente**

- All'ufficio preposto per l'installazione di adeguata segnaletica stradale;
- Al Comando di Polizia Municipale per l'esecuzione;
- All'Ufficio preposto per la pubblicazione della presente sul sito internet del Comune di Atrani;

## **INVIA**

Copia della presente a S.E. il prefetto di Salerno, al Sig. Questore, al Comando Compagnia e Stazione CC. di Amalfi ed al Comando Ufficio Marittimo per opportuna conoscenza.

**È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.**

**Atrani, 27.03.2023**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**  
f.to Ten. Col. Dott. Giuseppe Rivello